

Atti del Corso di specializzazione in Diritto dell'immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale 2018
II lezione - I parte – Lucia Chieppa

Relatrice: Prof.ssa Chiara Favilli – Prof. Associato di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Firenze

- *Regime comune europeo asilo/Sistema europeo di asilo*
- *Obblighi Italia in Europa*

Regime comune europeo asilo/sistema europeo di asilo

Il **sistema europeo comune di asilo** offre una protezione che si articola intorno alla nozione di protezione internazionale prevedendo tre diverse forme: diritto di asilo (convenzione di Ginevra del 1951); protezione sussidiaria, status complementare a quello di asilo (disciplinata dal Diritto dell'Unione): la disciplina europea è particolarmente garantista, articolata e inclusiva (altre in Canada e Australia); protezione temporanea anch'essa disciplinata dal diritto dell'Unione (Direttiva 2001 n. 55) tutela le situazioni non previste di afflusso massiccio di sfollati che richiedono uno status di protezione diverso dai precedenti e temporaneo, fino a quando persiste la situazione.

Accanto al sistema europeo vige il **sistema di protezione nazionale**, regolato dal diritto nazionale dei singoli stati e che è espressione di una competenza concorrente: quando vi siano presupposti diversi meritevoli di tutela non contemplati nelle suddette forme di protezione del sistema comune europeo. In questi casi si ha la protezione umanitaria, residuale e in ipotesi diversi. Ad esempio, in caso di esigenze di salute che impongono agli Stati di riconoscere la protezione.

La nostra legislazione prevede la protezione umanitaria sin dall'approvazione del T.U. 286/1998 artt. 5 comma 6 e art. 19 (categorie non espellibili), nonché con il d.lgs. n. 25/2008 art. 32 comma 3, aggiornato e modificato a seconda delle attuazioni delle norme dell'Unione: la ratio sottesa è collegata all'esigenza di conferire tutela tutte le volte che l'Italia non possa allontanare una persona, quindi bisogna accogliere, anche per ottemperare alle convenzioni internazionali.

La protezione umanitaria quindi non rientra nel sistema europeo ma è una protezione nazionale, tuttavia molto rilevante in termini numerici, una fetta molto rilevante (circa il 25/30 % negli ultimi anni) dei richiedenti protezione: è residuale ma rappresenta una

buona parte di protezione sia in prima istanza che a seguito di ricorso.

La Cassazione è intervenuta anche recentemente precisando i presupposti di salute sui quali si basa essenzialmente la protezione umanitaria, ma molto interessante è anche il filone giurisprudenziale che si sta sviluppando al fine di dare protezione a chi è di fatto nel sistema e non si può espellere pur non avendo i requisiti in senso stretto della protezione: tale filone si basa sul concetto di tutela in caso di integrazione sociale del soggetto, la cui espulsione comporterebbe l'esposizione per lo stesso a un trattamento degradante nel paese di origine.

Riconoscimento del diritto di asilo costituzionale. A proposito del sistema di protezione non può non tenersi conto dell'**art. 10 comma 3 della nostra Costituzione**, diritto di asilo nei confronti di qualsiasi straniero al quale sia impedito di esercitare nel proprio Paese le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Poiché non è stata ancora mai approvata dal Parlamento una legge organica e non si è mai data attuazione a tale norma, il diritto costituzionale ha potuto vivere solo attraverso l'applicazione diretta da parte della magistratura (dal 1997). In tale situazione è intervenuta la necessaria attuazione delle norme di matrice europea e, quindi, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea: attraverso l'attuazione del sistema comune europeo di asilo in Italia, pur in mancanza di una legge organica in materia, il diritto di asilo è stato disciplinato da diversi decreti legislativi che, pur non essendo attuazione del terzo comma dell'art. 10 Cost., disciplinano la medesima materia e, quindi, ne costituiscono un'attuazione "indiretta". Oggi che abbiamo una normativa in materia di asilo, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che i giudici possono pronunciarsi solo dopo che sia stata esperita la procedura amministrativa, ovvero che si siano pronunciate le commissioni territoriali. Pertanto, in caso di diniego della protezione e, quindi, in fase di ricorso avverso le decisioni delle commissioni territoriali, può essere invocato anche l'art. 10 comma 3 della Costituzione. Un ricorso completo si fonderà sul sistema europeo ma anche sulla norma costituzionale, in modo da coprire tutte le possibilità di protezione compresa quella umanitaria. La dottrina in ambito costituzionale non è uniforme, seppure in maniera prevalente ritiene che l'applicazione del sistema europeo costituisca un'applicazione indiretta (si cfr. Paolo Bonetti contra Marco Benvenuti). La posizione contraria che, a seguito dell'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza

all'Unione, non vi sia stata attuazione indiretta della norma costituzionale ed è ancora necessario dare attuazione alla stessa con l'adozione di una legge organica in materia di asilo. La posizione ormai prevalente e riconosciuta dalla Corte di Cassazione, avvalorata da una posizione di compromesso, per cui vi è stata applicazione indiretta ma l'art. 10 della Costituzione mantiene uno spazio autonomo che può essere applicato ulteriormente a quello riconosciuto dalle norme di matrice europea e che va assolutamente preso in considerazione in fase di ricorso avverso la decisione della commissione territoriale.

Come si è sviluppato il **sistema europeo comune di asilo**?

Sistema bifasico: ha adottato prima delle norme minime e poi sostituite nella seconda fase, iniziata nel 2011. Oggi siamo in una terza fase di riforma, ma le proposte legislative non sono ancora state approvate.

- I FASE: 1999-2005
- II FASE: 2011-2017
- III FASE: 2017-oggi

L'imprinting si è formato dal **1999 al 2004 (prima fase)** durante il quale periodo sono state adottate le c.d. norme comuni, che dovrebbero lasciare meno spazio agli Stati nella loro attuazione: in realtà molte disposizioni lasciano ampio spazio (si cfr. ad esempio la nozione di paese sicuro prevista dalla Direttiva 2013/32 *procedure*, adottando le norme di attuazione gli Stati possono scegliere se introdurre quella nozione: ad esempio l'Italia non l'ha introdotta. Infatti, pur essendo una nozione chiave, essa è prevista come opzione: l'Italia non l'ha adottata, in quanto ha ritenuto che tale criterio fosse contrario al principio costituzionale contenuto nell'art. 10 cost., ovvero che la sua adozione avrebbe potuto limitare il diritto di ottenere un esame appropriato della protezione).

Le norme **oggi vigenti sono quelle della seconda fase**. Rispetto alla prima, nella seconda fase non ci sono state modifiche sostanziali ma per lo più aggiustamenti.

Il sistema europeo si compone di regolamenti e di direttive (le seconde lasciano più spazi agli stati circa le forme e i mezzi per conseguire i risultati).

Tra i regolamenti vi è il famoso **regolamento Dublino** n. 603/2013 c.d. Dublino III, presente nel sistema europeo di asilo sin dalla prima fase (n. 343/2003 c.d. Dublino II).

Dublino I, infatti, è da individuarsi nella Convenzione del 1990 stipulata ancor prima della attribuzione di competenza dell'Unione europea e alla quale ha partecipato anche

il Regno Unito. Tale Convenzione ha scorporato una parte di contenuto già compreso nella Convenzione Schengen area di prima circolazione tra 5 Stati nel 1985.

Nel 1999, quando l'Unione acquisisce competenza in materia, tra i vari aspetti del sistema europeo comuni di asilo, si decide di disciplinare che gli aspetti relativi alla determinazione del paese competente all'esame. Così si sostituisce la Convenzione con il regolamento 343/2003 (Dublino II) che viene poi modificato dal regolamento 603/2013 (Dublino III).

Già col primo regolamento vengono solo modificati alcuni aspetti procedurali, relativamente alla Convenzione e con il Dublino II vengono recepiti alcuni principi elaborati dalla Corte di Giustizia. Non c'è mai stata nessuna modifica relativamente ai criteri di determinazione dello Stato competente:

- quello che ha già rilasciato un visto o un permesso di soggiorno;
- quello in cui risiede il coniuge o il figlio minore (nozione di famiglia molto ristretta con pochissime eccezioni): tale criterio oltretutto nasconde un problema enorme, la prova del legame familiare;
- quello di primo arrivo o ingresso (irregolare, perché altrimenti ci sarebbe un visto): tale criterio da residuale diventa quello di applicazione prevalente, in quanto i primi sono difficilmente riscontrabili o attuabili nella realtà.

La prevalenza del terzo criterio svantaggia l'Italia che geograficamente è innanzitutto proprio uno Stato di primo ingresso. I cittadini stranieri che arrivano in Italia, diventano di competenza italiana non solo per l'esame della domanda di protezione, ma anche dopo. Infatti, neanche se beneficiari di protezione internazionale, i cittadini stranieri hanno libertà di circolazione e soggiorno in Europa.

Le modifiche del 2003 e del 2013 non sono mai state intese a modificare tale sistema e, finora, non c'è mai stato un negoziato per cambiare queste norme: modificare queste regole potrebbe essere importante per l'Italia.

Oggi l'Italia sta discutendo Dublino IV, che non è tuttavia particolarmente soddisfacente per il governo italiano. La Commissione ha presentato tale proposta che è ancora piuttosto aderente al sistema in vigore. Le modifiche attengono ad esempio all'estensione del novero dei familiari ai fratelli, nonché ai legami familiari sorti durante il viaggio. Inoltre, c'è anche una proposta di ripartizione, che tuttavia non soddisfa l'Italia, quando c'è in uno Stato un afflusso massiccio. Tale afflusso si misura in

relazione ad altri elementi: prodotto interno lordo, disoccupazione e del numero dei rifugiati e richiedenti protezione internazionale già presenti (c.d. quote: numero di persone che gli Stati possono sostenere). Se il numero delle persone – afflusso- supera del 150 % tale quota, allora si può avere una ripartizione e ogni stato dell'Unione può esimersi dal partecipare a questo sistema di distribuzione pagando 250.000 Euro per ogni richiedente che dovrebbe accogliere ma che non accoglie.

A tale materia si applica la procedura legislativa ordinaria, la proposta della Commissione e l'approvazione del parlamento europeo e del consiglio, quest'ultimo vota a maggioranza qualificata il 55 % degli Stati che rappresentino il 65 % della popolazione: quindi la proposta potrebbe essere approvata nonostante il voto contrario dell'Italia.

E' interessante tuttavia che negli ultimi periodi sia emersa una nuova posizione del Parlamento europeo che, a novembre 2017, ha approvato una risoluzione a larga maggioranza (tra parti politiche differenti e tra paesi che nel Consiglio esprimono una posizione diversa), in sintonia con la posizione dell'Italia e di altri Stati di frontiera, soprattutto marittima. Tale proposta rivoluziona i criteri per la determinazione dello Stato competente, prevede una redistribuzione delle persone appena arrivano e non solo dopo la definizione dell'afflusso massiccio; i criteri che prima venivano applicati per la determinazione vengono ora indicati per la redistribuzione e tra questi viene anche inserito il legame culturale (conoscenza linguistica, presenza di soggetti che possono garantire, ecc.). In questo modo si dà rilievo anche alla scelta del richiedente.

Tale negoziato nell'ambito del Consiglio è molto difficile e sembra impossibile che venga approvata la posizione espressa nella risoluzione del Parlamento. Una proposta che potrebbe passare nell'ambito del Consiglio è quella di considerare il criterio residuale prevalente (primo ingresso irregolare) non valido quando il richiedente entra in un paese in seguito a un'operazione di ricerca e soccorso in mare. L'obbligo di intervenire in situazioni di ricerca e soccorso, infatti, non comporta un ingresso irregolare, in quanto tale obbligo è previsto dal diritto del mare ed è obbligatorio anche per i privati.

In tale materia il Consiglio purtroppo non sembra rinvenire un respiro europeo e i Governi agiscono in una logica nazionale opponendo le proprie resistenze. Tra i Governi contrari alle modifiche esposte e che oppongono maggiore resistenza, emerge il

gruppo di Visegrád (Ungheria, Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia) che ha assunto una posizione molto negativa sulla posizione proposta e sulle modifiche in tal senso al regolamento Dublino. Oltre a tali Governi anche altri paesi non sono in ogni caso a favore (ad es. la Francia) e questo impedisce di approvare la proposta di modifica, per cui è evidente che il Consiglio approverà una proposta con emendamenti diversa da quelli già presentati dal Parlamento. Si potrebbe così andare avanti fino alla procedura di conciliazione tra Parlamento e Consiglio senza trovare un accordo e non ci sarà alcuna modifica al regolamento Dublino.

Ciò nonostante il fatto che il regolamento Dublino rappresenta oggi uno dei talloni di Achille del sistema europeo ed è necessario modificarlo, non solo perché è svantaggioso per l'Italia ma perché è un sistema che non ha mai portato alcun risultato. L'obiettivo del regolamento di determinare con certezza e rapidità lo Stato competente alla domanda non è mai stato raggiunto. Il regolamento Dublino, infatti, può definirsi come **“procedura dentro una procedura”**, ovvero come procedura per determinare il paese competente ad avviare la procedura di esame del caso concreto.

I dati rilevati evidenziano un'esigua applicazione del regolamento e dei casi rinviati al paese competente così individuato: i richiedenti asilo eludono il regolamento, perché vogliono andare in determinati paesi, e alcuni paesi, come l'Italia e la Grecia, hanno evitato per anni di dimostrare che le persone erano entrate in Italia, ciò è stato possibile non procedendo all'identificazione dei richiedenti al momento dell'arrivo. Solo nel 2016, infatti, è stato avviato il processo per applicare quanto previsto dal regolamento Eurodac, connesso al regolamento Dublino, che ha creato una banca dati dove gli Stati devono inserire i dati dei richiedenti protezione internazionale e dal 2013 anche degli irregolari. L'Italia, come gli altri paesi, è obbligata a identificare le persone che arrivano (viso, nome e impronte): ciò è stato fatto solo dal 2017 con l'identificazione del 100% di coloro che arrivano. In passato, ciò non era stato fatto e, quindi, non c'era la prova del primo arrivo ma solo un'eventuale presunzione, per cui il regolamento Dublino di fatto non veniva applicato o in ogni caso la procedura ha richiesto tempi lunghi per arrivare alla determinazione del paese competente.

Il regolamento, quindi, è di difficile modifica pur essendo dimostrati enormi limiti di funzionamento.

A quelli descritti, deve, infine, aggiungersi, il fatto che l'applicazione del regolamento

Dublino rappresenta un trasferimento tra Stati sovrani e in quanto tale può essere sottoposto all'esame della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo: chi viene trasferito può opporsi e ritenere che sia stato violato un diritto fondamentale. Tanto è vero che vi è la c.d. saga Dublino (Dublino cases), ovvero la raccolta delle sentenze relative a coloro che sono stati trasferiti in attuazione del regolamento Dublino. La prima sentenza del 2011 (MSS vs Belgio e Grecia) ha stabilito che, anche se il regolamento Dublino consente tali trasferimenti, non si possono trascurare anche in tale situazione le situazioni individuali e i diritti fondamentali della persona e, quindi, ciascuno può contestare tale trasferimento qualora lo ritenga effettuato in violazione di un proprio diritto fondamentale. Sulla base di questi presupposti la Corte ha condannato trasferimenti basati su esame sommario che non assicuravano il diritto alla protezione internazionale (*non refoulement*) e in generale il rispetto dei diritti umani. Una sentenza di particolare rilievo (Tarakhel vs Svizzera del 4 novembre 2014) ha bloccato il trasferimento di una famiglia afghana, donna con 6 figli minori, in considerazione del pericolo di violazione dell'Art. 3 della CEDU in assenza di garanzie da parte delle autorità italiane circa l'idonea accoglienza dei minori e la coesione del nucleo familiare, quindi rilevando il rischio potenziale di essere sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. Le pronunce giurisprudenziali, in questo modo, rivelano ed evidenziano le differenze tra i paesi europei in ordine al sistema asilo e più in generale al sistema paese. Nonostante il sistema europeo comune di asilo, infatti, tali differenze persistono e l'attuazione delle Direttive, che contengono norme minime, non sempre assicurano un'equivalenza tra i sistemi asilo e paese.

Da ultimo, per la prima volta il 16 febbraio 2017, anche la Corte di giustizia ha confermato l'orientamento della Corte europea di Strasburgo, ovvero che si tratta di trasferimenti tra Stati anche in applicazione del regolamento Dublino. Tali trasferimenti, quindi, sono contestabili in sede giurisdizionale in relazione alla necessità di una ponderata analisi delle situazioni dei richiedenti e della verifica che il paese di primo ingresso possa garantire la protezione internazionale oltre al rilascio del permesso di soggiorno.

Può concludersi che il regolamento Dublino si sia dimostrato come uno strumento inefficace e anche divisivo tra gli Stati, non assicura certezza e rapidità nella determinazione del paese competente, è dimostrata la sua difficoltà di applicazione ed è

anche oggetto di impugnazioni in sede giurisdizionale.

Quando è aumentato l'afflusso dei migranti richiedenti asilo, nel 2015 sono state approvate due decisioni (14 e 22 settembre) in materia di ricollocazione apportando delle modifiche solo temporanee (dal settembre 2015 al 27 settembre 2017): hanno previsto per un totale di 160.000 richiedenti protezione internazionale presenti in Grecia e in Italia la distribuzione negli altri paesi dell'Unione (in relazione a quote stabilite sulla base di PIL, disoccupazione e numero di richiedenti già presenti sul territorio).

Le ricollocazioni, purtroppo, sono state un ulteriore fallimento del sistema asilo in Europa. Il numero è stato ridotto nel tempo. Innanzitutto da 160.000 si è passati a 106.000 a seguito dell'Accordo (marzo 2016) tra Turchia ed Europa, che ha coinvolto 54.000 persone del precedente programma. Inoltre, i paesi europei hanno riconosciuto come soggetti eleggibili alla ricollocazione solo coloro in evidente bisogno di protezione internazionale: ovvero coloro che appartengono a nazionalità per le quali nel 75% dei casi viene riconosciuto lo status di protezione (in base a dati EASO). Ad oggi la misura dei ricollocati si aggira in torno ai 33.000, anche se ci sono ancora persone entrate nel corso dei due anni di riferimento per le quali si potrebbe ricorrere alla ricollocazione.

Il terzo motivo di fallimento delle ricollocazioni è da individuarsi nella necessità, prevista dall'art. 7 delle decisioni stesse, di ottemperare all'obbligo di identificazione dei richiedenti nella fase di ingresso, operazione che ha richiesto tempo all'Italia e per cui proprio in quegli anni è stato avviato il processo per effettuare tali identificazioni. In seguito alle decisioni sulle ricollocazioni, infatti, sono stati allestiti i c.d. *hotspot* centri chiusi per identificare i migranti appena arrivati che vogliono presentare richiesta di asilo.

E' evidente come anche lo strumento della ricollocazione non corrisponde a una vera attuazione del principio di solidarietà tra paesi europei e alla finalità di alleviare per un paese l'onere dell'accoglienza (nel caso dell'Italia appena rappresentato, se a fronte di 100.000 richiedenti solo 11.000 sono stati distribuiti). Tuttavia in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia confermando la legittimità di tali decisioni e la conformità al suddetto principio di solidarietà quando addirittura l'Ungheria e la Repubblica Ceca hanno impugnato le decisioni sulle ricollocazioni e l'imposizione delle quote per contrarietà al diritto dell'Unione.

In ordine ad una rappresentazione del sistema europeo comune di asilo, infine, riveste particolare interesse la **Direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea**. Essa è la prima direttiva adottata nel sistema europeo d'asilo a seguito della competenza acquisita nel 1999: tale direttiva, tuttavia, non è mai stata modificata, ma non è mai stata neanche applicata. Tale direttiva prevede la protezione temporanea adottata dal Consiglio a seguito della individuazione di un afflusso massiccio in un determinato paese (maggiore del 150 % della quota stabilità per ciascun paese). Nonostante tale afflusso si è verificato negli ultimi anni in alcuni paesi, tra cui l'Italia, la Direttiva 2001/55 non è mai stata applicata, in quanto non è in linea con il diritto dell'Unione in materia di asilo che risulta completamente incentrato sul regolamento Dublino e sul tentativo di ricollocazione, seppur fallito.

L'aspetto positivo di aver regolato la materia dell'asilo a livello europeo può rilevarsi nella individuazione dei criteri oggettivi di determinazione delle quote e nel fatto che il sistema europeo ha in ogni caso costretto l'Italia almeno a dotarsi di una disciplina in materia.

Attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione (fase discendente)

L'esame delle norme di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione è fondamentale per completare la presentazione del sistema europeo comune di asilo, il quale è in gran parte composto da Direttive. Tali fonti, infatti, pongono l'obbligo di risultato, entro un termine di solito di due anni dalla loro entrata in vigore, e lasciano gli Stati liberi nella scelta delle forme e dei mezzi per conseguirlo. Pertanto, gran parte delle norme esaminate con riferimento al sistema europeo comune di asilo è resa operativa nell'ordinamento interno attraverso l'adozione delle norme di attuazione.

Il sistema di partecipazione dell'Italia nell'Unione e di attuazione degli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione è disciplinato con la **Legge n. 234/2012** (che ha abrogato la Legge n. 11/2005 c.d. Buttiglione, a sua volta abrogativa della Legge n. 187/1989 c.d. La Pergola: nel 2012 è stato scelto di scindere la legge comunitaria in due leggi: quella di delegazione e quella europea).

La Legge n. 234/2012 è fondamentale in quanto disciplina tutte le regole e procedure per la partecipazione dell'Italia all'Unione sia nella fase ascendente, che in quella discendente relativa all'attuazione degli obblighi. E' prevista l'adozione di due leggi

annuali: **Legge di delegazione europea e Legge europea**, entrambe contrassegnate con l'anno di approvazione.

L'attuazione delle Direttive in Italia avviene tramite il sistema della delega. La Legge di delegazione individua le Direttive alle quali dare attuazione ed è possibile anche che nel corso di un anno vengano approvate più d'una legge di delegazione europea (come è successo nel 2013 data la numerosità di Direttive da approvare). L'attuazione avviene tramite il sistema della delega e si realizza solo con l'adozione dei decreti legislativi, per i quali il Governo è delegato, non è sufficiente la approvazione della legge di delegazione e non è rispettato il termine al momento dell'approvazione di tale legge, ma solo al momento dell'approvazione dei decreti legislativi. La fase discendente, di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, è quindi affidata al Governo, protagonista di questa fase come anche di quella ascendente, dove sono i rappresentanti dei Governi che siedono nel Consiglio e partecipano al sistema di approvazione degli atti.

La Legge europea è invece una legge di diretta attuazione degli obblighi e viene utilizzata qualora non sia necessario adottare testo articolato, ma sia sufficiente un mero articolo, ad esempio, per abrogare una legge in vigore o modificare un testo normativo. La Legge europea modifica direttamente le materie che regola e il Governo può sceglierla qualora gli interventi legislativi e modificativi richiesti sono semplici, rispetto a quelli che normalmente richiede l'attuazione delle direttive.

La Legge europea viene anche utilizzata per scongiurare una **procedura di infrazione**. Con l'avvio di tale procedura, la Commissione normalmente contesta ad uno Stato la mancata o non corretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione. Tale procedura comporta inizialmente una pronuncia dichiarativa da parte della Corte di Giustizia, con la quale viene confermato l'obbligo da attuare. Successivamente, la Commissione può avviare una seconda procedura, la quale ha ad oggetto la mancata esecuzione della prima sentenza e termina dinanzi alla Corte di Strasburgo con una condanna ad una sanzione pecuniaria, ovvero al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità di mora.

La procedura di infrazione è uno dei **rimedi** previsti qualora vi sia l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, pur non essendo completamente efficace. Accanto ad esso vi è anche la possibilità di far valere il primato delle norme

europee innanzi alle autorità giudiziarie nazionali e il giudice dovrà disapplicare le norme in contrasto da parte dell'autorità giudiziaria o, in caso di dubbio, rinviare alla Corte di Giustizia.

I rimedi per assicurare il rispetto degli obblighi sono, quindi, il ricorso per infrazione, che ha natura istituzionale e viene avviato da parte della Commissione o degli Stati, e l'effetto diretto, che viene fatto valere dal singolo cittadino ovvero qualora vi sia un interessato che lo faccia valere.

Lucia Chieppa